Demolizioni. Le responsabilità non toccano solo il titolare dell'impresa

Produttore di rifiuti è anche il proprietario

Va verificata la regolare iscrizione all'albo gestori

Luigi Ferrajoli

Rifiuti da demolizione: chi è il "produttore"?

Il vero problema, in particolare, si sostanzia sul se debba essere considerato produttore di rifiuti da demolizione edile il soggetto titolare della ditta che esegue i lavori ("appaltatore") ovvero il proprietario dell'immobile ("committente"). La situazione si complica, inoltre, nel caso della diffusissima prassi commerciale di subappaltare interamente i lavori (ovvero parti di essi) ad altre imprese ("subappaltatore").

Può capitare, quindi, che nel medesimo cantiere operino contemporaneamente più imprese, le quali contribuiscono a loro volta a incrementare la produzione di rifiuti. Individuarne la responsabilità per una corretta gestione diventa a sua volta un'impresa!

Considerare l'uno o l'altro produttore di rifiuti non è irrilevante. Ritenere produttore dei rifiuti il titolare dell'azienda appaltatrice dei lavori che di regola trasporta con propri mezzi i rifiuti presso un impianto di trattamento, comporta per l'impresa l'onere di iscriversi all'albo Gestori ambientali in maniera semplificata e "viaggiare" con il relativo formulario d'identificazione. In tal caso, l'unico responsabile per la corretta gestione del rifiuto è il titolare dell'azienda appaltatrice.

Viceversa, se si considera produttore dei rifiuti il proprietario dell'immobile, nel momento in cui gli stessi siano trasportati dall'impresa appaltatrice, quest'ultima, svolgendo effettivamente un "trasporto per conto terzi", dovrà preventivamente iscriversi all'Albo nella più gravosa modalità ordinaria. In questa ipotesi, il proprietario dell'immobile sarà ritenuto responsabile congiuntamente all'appaltatore per l'eventuale gestione illecita dei rifiuti.

Il Testo unico ambientale qualifica il "produttore", come «la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti» (articolo 183 comma 1 lettera b, del Dlgs n. 152/06).

Dall'interpretazione letterale della norma emerge chiaramente la volontà del legislatore di porre come linea di confine l'esercizio di un'attività, pertanto, solamente l'impresa che svolge effettivamente l'attività di demolizione può essere considerata produttore. Nonostante una forte diatriba, tra i sostenitori della teoria che individua nel proprietario il produttore dei rifiuti e i fautori dell'opposta teoria, che considera produttore solamente l'appaltatore, è da ritenersi plausibile una soluzione intermedia che si sostanzia, in primo luogo, nel ritenere produttore dei rifiuti il titolare dell'impresa appaltatrice e, in secondo luogo, gravare il proprietario dell'immobile dell'onere di controllare solamente la regolare iscrizione all'albo Gestori ambientali dell'impresa.

I principi cardine nel Tu ambientale

Sviluppo sostenibile
- «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del Codice dell'ambiente deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future» (Dlgs 152/06)

Prevenzione
- Cercare di evitare l'insorgere di danni ambientali azzerandone preventivamente e se possibile definitivamente il rischio

Precauzionale
- Possibilità per lo Stato di adottare misure idonee a prevenire il degrado ambientale, anche in assenza di piena certezza scientifica, a condizione che vi siano: rischio di danni seri ed irreversibili; principio di prova; le misure siano temporalmente limitate

Cooperazione
- Obbligo di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti di controllare, prevenire, ridurre ed eliminare il degrado ambientale

Chi inquina paga
- Obbligo di riparazione del danno a carico dei singoli soggetti responsabili e non dell'intera collettività

Co-responsabilità
- Il produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente affidandoli a un terzo ma conserva un onere riguardo al buon esito del viaggio verso il sito di recupero e/o smaltimento finale

La mappa delle sanzioni

Rifiuti urbani (articolo 184, comma 2, Dlgs 152/2006)
- La responsabilità del cittadino si estende solamente fino al conferimento dei propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 €;
- Sanzione: amministrativa da 25 a 150 €, se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti (articolo 255 comma 1, Dlgs 152/2006)

Rifiuti speciali (articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006)
- La responsabilità delle imprese si estende fino al controllo del corretto recupero e/o smaltimento dei propri rifiuti ovvero al conferimento al servizio pubblico di raccolta.
- Sanzione: pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 €, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- pena dell'arresto da tre mesi a un anno ed ammenda da 2.600 a 26.000 €, se si tratta di rifiuti pericolosi